

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

Art. 13

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 900 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2527 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.